

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2198

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BORGOGLIO**

Presentata il 20 gennaio 1988

Norme concernenti il pagamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto in pendenza di giudizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti noto come alla finalità di evadere o di eludere l'obbligazione tributaria per quanti sanno destreggiarsi nella giungla del sistema fiscale faccia da contrappunto il vero e proprio smarrimento dei cittadini che il loro dovere di contribuenti intendono farlo fino in fondo in presenza di norme complicate e spesso vessatorie e di inadempienze e ritardi da parte dell'amministrazione finanziaria.

È quindi urgente avviare un processo di revisione di alcune norme che appaiono maggiormente vessatorie nei confronti dei contribuenti con minori possibilità di difendersi.

Uno di questi problemi è quello della provvisoria riscossione di un terzo dell'imposta o della maggiore imposta accertata dagli uffici. Poiché non si può abbandonare il principio di una sia pur

parziale esecutorietà degli avvisi di accertamento, per non porre in pericolo la sicurezza e la continuità del gettito, nella presente proposta di legge si sono previsti due temperamenti dell'attuale normativa.

Il primo (articolo 1) fa leva sul già collaudato strumento della cauzione o fidejussione; l'altro (articolo 2) prevede la concessione all'Intendente di finanza della possibilità di dimezzare, portandola da un terzo a un sesto, la quota attualmente dovuta in via provvisoria, in presenza di giudizio, sulla base dell'avviso di accertamento.

L'articolo 3 risolve con interpretazione autentica una questione molto dibattuta che per altro interessa un numero molto limitato di contribuenti, quella della deducibilità degli interessi passivi dovuti dagli assegnatari a riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'iscrizione nei ruoli ai sensi del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sospesa per due anni se, entro il termine per la presentazione del ricorso alla commissione tributaria di primo grado, è presentata cauzione ovvero fidejussione nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come aggiunto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1972, n. 24, per l'ammontare dovuto anche a titolo di interessi e per una durata pari a ventisette mesi.

2. Il contribuente può differire di due anni il termine per il pagamento dell'imposta o maggiore imposta di cui al secondo comma, n. 1, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, se per l'ammontare dovuto anche a titolo di interessi e per una durata pari a ventisette mesi è prestata cauzione ovvero fidejussione nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 38-bis del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come aggiunto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1972, n. 24.

ART. 2.

1. L'intendente di finanza, ove ricorrano gravi motivi, può ridurre da un terzo ad un sesto la quota di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed al secondo comma, n. 1, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.

ART. 3.

1. Le rateazioni garantite da ipoteca iscritta ai sensi del quinto comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, come integrato dall'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si intendono equiparate, ai fini della deducibilità dei relativi interessi passivi, ai mutui garantiti da ipoteca su immobili.